Dottor ALESSANDRO PETRINA NOTAIO Vicolo Cannone n.12 46042 Castel Goffredo (MN) Tel. 0376/779843 Fax. 0376/772749

REPERTORIO N. 40832

RACCOLTA N. 12725

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA COOPERATIVA "VIRIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'" REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventinove del mese di novembre

addì (29 - 11 - 2023)

alle ore 17 (diciassette) e minuti 40 (quaranta) in Asola (MN) alla Via Località Sorbara n. 105/A/B (centocinque/A/B), a richiesta della società cooperativa:

- "VIRIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'" con sede in Asola (MN) alla Via Località Sorbara n. 105/A/B, con durata fino al 31 dicembre 2050, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Mantova, codice fiscale e partita IVA: 02016760205, R.E.A. MN 217092, iscritta all'Albo delle Società Cooperative, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, Categoria Cooperative sociali, il 21 febbraio 2005 n. A105662, società di nazionalità italiana,
- io Dottor Alessandro Petrina, Notaio in Castel Goffredo (MN) con studio ivi al Vicolo Cannone n. 12 (dodici), iscritto nel Collegio Notarile di Mantova, aderendo a ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta società, mi trovo all'ora sopra indicata, nel luogo suddetto ove è presente la Signora:
- BONANI Francesca, nata il 20 giugno 1980 ad Asola (MN) ivi residente e domiciliata anche fiscalmente alla Via Circonvallazione Sud n. 48, educatrice professionale, codice fiscale dichiarato: BNN FNC 80H60 A470Q, cittadina italiana, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società cooperativa.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimoni in quanto non richiesti dalla legge, nè da alcuna delle parti, nè da me Notaio, mi dichiara che è qui riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa a responsabilità limitata denominata "VIRIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'", per discutere e deliberare sul sequente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto sociale
- 2) Varie ed eventuali.
- Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.
- Ai sensi dell'art. 34) del vigente Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signora **BONANI Francesca**, sopra costituita, la quale

CONSTATA CHE

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione per oggi in questo luogo ed ora, ai sensi di legge e dell'art. 31) del vigente statuto sociale, mediante avviso fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima della data dell'adunanza con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento;
- sono presenti, in proprio o per regolari deleghe già acquisite agli atti sociali, n. 47 (quarantasette) soci aventi diritto al voto, di cui n. 32 (trentadue) proprio e n. 15 (quindici) per delega, portatori complessivamente di n. 47 (quarantasette) voti su un totale di n. 63 (sessantatré) aventi diritto al voto, portatori di n. 63 (sessantatré) voti, come risulta dal foglio di presenze al momento della costituzione, con indicazione dell'identità di tutti i partecipanti, redatto a cura del Presidente stesso, che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- tutti i soci presenti in proprio o per delega, risultano regolarmente iscritti a libro soci da almeno novanta giorni;
- non vi sono soci partecipanti all'assemblea che siano in mora nei pagamenti delle quote, essendo queste integralmente liberate;
- non esistono categorie diverse di quote o strumenti finanziari i cui diritti possano essere pregiudicati dalle prospettate delibere;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe a cura del Presidente stesso;
- per il Consiglio di Amministrazione:
- * sono presenti i Signori:
- se medesima, sopra generalizzata, Presidente;
- VIGANO' Alice, nata a Castel Goffredo (MN) il 1° agosto 1982 (Vice Presidente);
- GUINDANI Marika, nata a Bozzolo (MN) il 4 aprile 1977 (Consigliere);
- GERVASIO Michele, nato a Mantova il 12 maggio 1977 (Consigliere);
- NODARI Erika, nata ad Asola (MN) il 6 ottobre 1980 (Consigliere)
- * è assente giustificata la Signora:
- BETTEGAZZI Federica, nata ad Asola (MN) il 17 luglio 1983 (Consigliere);
- è assente giustificato il Revisore Unico Signor MAZZONI Leonardo, nato a Bozzolo (MN) il 28 febbraio 1976;
- la società non è dotata di Collegio Sindacale non essendovi tenuta nè per legge nè per Statuto;

DICHIARA

- di avere accertato l'identità e la legittimazione dei pre-

- che, la presente assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 32) del vigente statuto sociale qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed è pertanto atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, sul quale egli attesta che gli intervenuti tutti si sono dichiarati sufficientemente informati,
- e, dopo avere rivolto un cordiale e caloroso saluto a tutti i soci e fatto presente che i soci intervenuti all'assemblea, entrati a far parte della cooperativa da meno di novanta giorni, non possono partecipare alle votazioni odierne non avendo ancora maturato il diritto di voto, come previsto dall'art. 33) dello Statuto sociale, dichiara aperta l'assemblea. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine giorno il Presidente illustra le ragioni ed il contenuto del prospettato passaggio dalla disciplina dello schema organizzativo della s.r.l. a quella dello schema organizzativo della s.p.a. con conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale, precisando il Presidente che il testo dello statuto è stato distribuito in copia ai soci prima della presente assemblea in previsione della odierna votazione ed attestando altresì espressamente che ricorrono per la società i presupposti per tale cambio di schema organizzativo ed in particolare fra quelli previsti dall'art. 2519 secondo comma c.c. la sussistenza di un attivo dello stato patrimoniale superiore ad un milione di Euro.
- Il Presidente a questo punto apre la discussione alla quale nessuno interviene.

Chiusa la discussione, il Presidente, constatato che:

- sono presenti, in proprio o per regolari deleghe già acquisite agli atti sociali, n. 47 (quarantasette) soci aventi diritto al voto e portatori complessivamente di n. 47 (quarantasette) voti su un totale di n. 63 (sessantatré) soci aventi diritto al voto, portatori di n. 63 (sessantatré) voti;
- ai sensi dell'art. 32) del vigente statuto sociale il quorum deliberativo per l'assunzione delle prospettate delibere è costituito, sia in prima che in seconda convocazione, dal voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea a prescindere dal numero dei soci presenti o rappresentati;
- precisate le modalità tecniche di svolgimento delle votazioni, che avverranno per alzata di mano, con la precisazione tuttavia che i soci che intendano esprimere voto contrario alla prospettata delibera od astenersi dalla votazione, dovranno, durante o subito dopo la votazione in cui hanno dissentito o si sono astenuti, presentarsi al tavolo della presidenza richiamando al Segretario dell'assemblea le loro generalità comprovate con documento di identificazione, in modo

che la dichiarazione di voto contrario o di astensione possa risultare dal verbale,

pone in votazione per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria dei soci della "VIRIDIANA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'",

- udita la relazione del Presidente;
- visto l'art. 2538 c.c. ed ogni altra norma di legge applicabile;
- visti gli articoli 31), 32) e 33) del vigente statuto sociale;
- dato atto che per la società ricorrono i presupposti per il cambio di schema organizzativo da quello della s.r.l. a quello della s.p.a., ed in particolare fra quelli previsti dall'art. 2519 secondo comma c.c., dato atto della sussistenza di un attivo dello stato patrimoniale superiore ad un milione di Euro,

DELIBERA

1) di approvare il prospettato passaggio dalla disciplina dello schema organizzativo della s.r.l. a quella dello schema organizzativo della s.p.a. con conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È corrente la Società cooperativa denominata "VIRIDIANA SO-CIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'".

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Asola (MN).

La Cooperativa potrà istituire, con delibere dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove o sopprimerle.

Art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa opera nel settore dell'assistenza sociale, educativa e socio sanitaria per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale; favorisce e consolida la volontà di creare opportunità lavorative a carattere duraturo rivolte a persone segnate da percorsi difficili, di svantaggio e di emarginazione.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi

lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, senza fini di speculazione privata, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei Soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa intende perseguire un orientamento operativo teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Scopo della Cooperativa è quello di realizzare, anche tramite l'inserimento lavorativo, un processo di inclusione sociale, avvalendosi della rete dei servizi che, a vario titolo, gravitano intorno alle persone inserite. Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Società, la continuità di occupazione, migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge vigente. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale ma dovrà essere prevalente lo scambio mutualistico e cioè l'attività svolta nei confronti dei Soci.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 5 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 4) del presente Statuto, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi e progetti finalizzati alla promozione umana e sociale e all'inclusione sociale dei cittadini e migranti, proponendosi il perseguimento per i propri Soci, siano essi lavoratori, volontari o fruitori di tali servizi o progetti, delle migliori condizioni economiche, sociali, professionali, favorendo l'espressioni

ne delle proprie potenzialità e sensibilità sociali, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, si propone di raggiungere il proprio scopo, secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 c.c., ovvero avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei Soci Cooperatori e dell'attività lavorativa di persone svantaggiate volta al loro inserimento lavorativo.

In conformità dell'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/91, la Cooperativa si propone di svolgere la propria attività nel campo dei servizi sociali, servizi di natura assistenziale e servizi sanitari ed educativi avvalendosi anche dell'attività lavorativa di persone svantaggiate.

In particolare la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto Terzi, e svolgere le attività di seguito indicate:

- gestione di servizi orientati agli anziani tra cui:
- * attività e servizi di assistenza domiciliare;
- * attività di progettazione, consulenza ed assistenza per l'avvio e la gestione di servizi sociali;
- * strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonchè servizi integrativi per residenze protette, centri diurni, case di riposo e strutture simili;
- servizi di gestione di centri di riabilitazione, centri diurni, case di riposo e strutture simili, ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale, di strutture ricettive e/o di accoglienza con finalità terapeutiche, di turismo sociale e/o del benessere fisico o mentale della persona, destinate a persone anziane autosufficienti e non, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai portatori di handicap ed in genere a tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico;
- gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di strutture di accoglienza di diversa tipologia: residenziali, semiresidenziali, dormitori, ecc.;
- gestione di centri diurni e socializzazione, sportelli di informazione/consulenza, centri accoglienza, appartamenti residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra tipologia di servizio volta all'assistenza, integrazione, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale, nonché allo sviluppo delle autonomie di anziani, di soggetti in stato di disagio psico-sociale o socio abitativo (cittadini stranieri, richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime della tratta e sfruttamento ex detenuti, persone senza fissa dimora, malati, ecc.);
- accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il sostegno nella ricerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo

di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti progetti di accoglienza con particolare attenzione ai migranti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana;

- realizzazione di attività ed interventi volti a favorire l'integrazione e la coesione sociale, con particolare riguardo per le persone provenienti da paesi esteri, apolidi e rifugiati politici;
- promozione di attività ed interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- realizzazione di sportelli tesi a favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove:
- servizi di consulenza e tutela legale, traduzione e interpretariato, riabilitazione ed orientamento psicopedagogico, orientamento scolastico, sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole;
- servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza;
- attività di sostegno e/o assistenza ai malati di mente, ai portatori di handicap; gestione di case protette, comunità alloggio (adulti, minori, psichiatrici), case famiglia, come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti; servizio di consulenze familiari;
- attività di promozione socio-culturale nel territorio, di valorizzazione dei beni ambientali e culturali; servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili;
- servizi di gestione di asili nido e "baby parking", scuole materne, case vacanze, centri di formazione professionale; servizi tipo "informa-giovani" ed "informa-cittadino"; gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- servizi di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età (ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani), di consulenza psicopedagogica, di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; servizi di sviluppo armonico dell'individuo mediante aiuto alla famiglia ed integrazione alla sua funzione educativa, anche con interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei minori, anche finalizzati alla prevenzione,

laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione

- e disadattamento;
- attività di formazione, prevenzione e consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, ad utenti dei servizi socio-sanitari, educativi ed altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi;
- attività di promozione dell'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri e dei soggetti emarginati attraverso corsi di lingua italiana, lingua araba e altre lingue, percorsi di accompagnamento sociale, sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo;
- attività di assistenza individuale di ordine sociale, infermieristico e sanitario a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da Enti pubblici o privati;
- attività di raccolta fondi, progettazione e co-progettazione in partnerariato;
- attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla socializzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti vulnerabili;
- gestione di ambulatori medici, odontoiatrici, fisioterapici, ecc.;
- gestione di servizi di unità di strada per senza fissa dimora, vittime della tratta, ecc.;
- sostegno di progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in Italia che all'estero;
- gestione di servizi di mediazione culturale e linguistica nelle carceri, nei Comuni, negli Istituti comprensivi pubblici e privati, negli ospedali e presso Enti che ne fanno richiesta;
- attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
- gestione ed erogazione di servizi di attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attività sopra elencate;
- sviluppo di ogni forma di collaborazione con altri Enti pubblici e privati e affini.
- La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi scopi, nonchè tra l'al-

tro, per la sola identificazione esemplificativa:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; partecipare a gare d'appalto e/o bandi indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e/o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. All'occorrenza, la Cooperativa potrà avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società; la Cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipoloqia di incentivo di natura monetaria e/o reale;
- b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese anche consortili comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi, economici, consortili, pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; potrà inoltre aderire a consorzi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della Cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
- e) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di Fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Categorie di soci

I soci si distinguono in:

- soci cooperatori tra i quali sono compresi:

- soci lavoratori;
- soci volontari;
- soci fruitori;
- soci di cui all'art. 8 del presente Statuto;
- soci sovventori;
- soci finanziatori.

Art. 7 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni e nei limiti previsti dalla legge;
- soci fruitori: usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Possono essere, soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Non possono in ogni caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 8 - Categoria speciale: socio cooperatore in formazione La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

I soci cooperatori in formazione, pur non potendo essere eletti per tutto il periodo di permanenza nella categoria speciale nell'organo amministrativo, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci cooperatori e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 24 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci co-operatori dall'articolo 25 del presente Statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- la mancata partecipazione a n. 3 (tre) assemblee consecutive ed ai momenti di partecipazione sociale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 9 - Soci volontari

I soci volontari sono soci cooperatori che prestano la loro attività gratuitamente.

Non hanno diritto ad alcun compenso. È loro riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per tutti i soci, così come stabilito dal regolamento.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo di tutti i soci.

Essi partecipano attivamente alla vita della Cooperativa, hanno diritto di voto in assemblea, possono essere eletti negli organi sociali.

I principi che sottendono al rapporto che si instaura tra Cooperativa e socio volontario, i diritti e i doveri di entrambe le parti, sono definiti in eventuale regolamento approvato con deliberazione assembleare e sottoscritto da ciascun socio volontario all'atto della richiesta di ammissione.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI - SOCI FINANZIATORI - SOCI SOVVENTORI

Art. 10 - Strumenti Finanziari

Ai sensi dell'art. 2526 C.C., la Cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Art.11 - Soci finanziatori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di soci sovventori o di azionisti di partecipazione cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al pre-Statuto. Si possono tuttavia creare di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e caso la dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 15. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art. 12 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Trasferibilità dei titoli

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il di prelazione in proporzione alla partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e le condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio di Amministrazione ne dà immediata notizia agli altri finanziatori e ai soci cooperatori i quali, intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione e al alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di Amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si

sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto. Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o PEC fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dai ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di Amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni.

In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art. 14 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale soprapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui a-l'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 c.c..

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c..

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fiSalvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 13.

Art. 15 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- i) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- ii) che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- iii) che in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci co-operatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale soprapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori diritto di recesso spetti anche: i) quando si avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta; ovvero ii) sia decorso un minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto daldelibera di emissione. In questi casi, pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite.

Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, cooperatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. È tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 16 - Soci Sovventori

Possono essere ammessi "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della Cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio
di Amministrazione. A ciascun socio sovventore non potranno
essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 16.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

II rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 18 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea

speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 35 e seguenti del presente Statuto.

Art. 19 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni convertibili in azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa può emettere obbligazioni non convertibili in azioni, nel rispetto delle disposizioni degli art. 2410 e della legge n. 448 del 1998.

Agli strumenti finanziari partecipativi e alle obbligazioni emesse ai sensi del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all'art 2412 c.c..

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 20 - Domanda di ammissione

Le persone fisiche che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda scritta contenente:

- 1 l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché contatto telefonico mobile, indirizzo di posta elettronica certificata o in mancanza dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- 2 la categoria di soci cooperatori alla quale richiedono di essere ammessi;
- 3 l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere, ricompreso comunque nei limiti fissati dalla legge e dal presente Statuto;
- 4 la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5 l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 50 e seguenti del presente Statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 1, 2, 3, 4, e 5, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto;

- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 1, 2, 3, 4, e 5, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni,
- l'indicazione delle specifiche competenze possedute.
- Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 2, 3, 4, e 5, relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- la ragione sociale o la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- i riferimenti della delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dall'organo amministrativo della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci, in tutti i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente contratto.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'organo amministrativo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto, nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 23 del presente Statuto.

Nel caso di diniego all'ammissione, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'assemblea si pronuncia in via definitiva.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio d'esercizio, illustra all'assemblea le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci.

Art. 21 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-

lo Statuto e regolamenti interni, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
- del capitale sottoscritto; dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al conseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza.

Art. 22 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici e di lavoro pendenti tra socio e Cooperativa.

Art. 23 - Rimborso e liquidazione

Nel caso di perdita della qualifica di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto diventa operativo, e comunque ad un valore mai superiore a quello nominale ed effettivamente versato, fatte salve le rivalutazioni di cui al presente Statuto. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/1992.

L'organo amministrativo, quando vi sia motivo di garantire la società e i soci, può rinviare il rimborso fino a centottanta giorni dall'approvazione del suddetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti, o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolute a fondo di riserva.

Art. 24 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio che:

- non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso

per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo Statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale. Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della risposta, può proporre opposizione innanzi agli arbitri così come previsto dall'art. 50 e seguenti del presente Statuto.

Per quanto riguarda il rapporto sociale il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto attiene ai rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Art. 25 - Esclusione del socio

L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente:

- i soci che abbiano perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- i soci lavoratori che hanno cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;
- i soci volontari che hanno cessato, in via definitiva, la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire, direttamente o indirettamente, dei servizi della Cooperativa.
- Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può escludere il socio che:
- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, i regolamenti o le obbligazioni che inferiscono il rapporto mutualistico,

- senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e con gli impegni assunti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi sessanta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte in imprese che abbiano o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa;
- in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta numero tre assemblee consecutive svolga o tenti di svolgere, direttamente o indirettamente, in proprio o quale partecipante, attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 26 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'art. 15. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 27 - Comunicazioni ai soci

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo a norma dei precedenti articoli 16, 19, 20 e 21 devono essere comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere al

collegio arbitrale, regolato dall'art. 50 e seguenti del presente Statuto. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI

Art. 28 - Patrimonio

II capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito. Il patrimonio sociale è formato:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito:
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da un numero illimitato di azioni del valore nominale unitario di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna con sottoscrizione di almeno quattro azioni;
- dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con distinta indicazione dei conferimenti relativi ad azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 24 del presente Statuto;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;
- dal fondo apporti in conto capitale, che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti Pubblici o privati;
- dalla riserva legale;
- dalla riserva volontaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2346 del codice civile, esclude l'emissione dei certificati azionari cioè dei titoli di legittimazione e circolazione; pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in capo ai soci consegue all'iscrizione a libro soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 29 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. In deroga al comma 5 dell'art. 2530 Codice civile, al diniego dell'organo amministrativo al trasferimento della quota, il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale previsto dall'art. 50 e seguenti del presente Statuto. Si applicano, ove non esplicitamente derogato, le disposizioni contenute nell'art. 2530 del codice civile.

TITOLO VII

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 30 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31 - Bilancio d'esercizio

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di legge per la redazione del bilancio consolidato, certificate dall'Organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. Nel caso di residui passivi i Soci deliberano sulla copertura delle perdite.

Art. 32 - Destinazione degli utili e ristorni

Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva di bilancio deve essere destinata:

- alla riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente Statuto;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Fatti salvi i privilegi spettanti ai soci finanziatori e sovventori, l'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. Il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di bilancio di eser-

cizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate:

- integrazione delle retribuzioni;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e le qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del Codice civile, da predisporre a cura degli amministratori, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro. Per i soci cooperatori si terrà conto di:

- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno, qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza nella società;
- tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 33 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei sindaci, se nominato;
- l'organo di controllo contabile, se nominato.

Assemblea dei soci

Art. 34 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea è convocata ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci. In tale ultimo caso, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci. L'assemblea viene convocata dall'organo di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione (la quale ultima deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima) e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno

fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), può essere spedito con
qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax o la
posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta
ricezione, nonché consegnato a mano al socio, il quale apporrà la propria firma e la data di ricevimento su apposito
stampato da conservare a cura dell'organo amministrativo tra
i documenti relativi all'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita (assemblea totalitaria) quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

- L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci che non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta per un massimo di tre volte consecutive salvo che non vi siano degli impedimenti giustificativi. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. Non possono essere mandatari gli amministratori della Cooperativa. Ai sensi dell'art. 2538, comma 6, del Codice civile, è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere:

- l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per

- le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto; l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.

La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute, delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate. Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea.

La data di arrivo della scheda di voto è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione. Il presidente del Collegio Sindacale custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari.

Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione. La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.

Art. 35 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1. approva il bilancio ed i documenti allegati di cui all'art. 31 del presente Statuto;
- 2. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 112 del 2017;
- 3. nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale, e ove richiesto del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- 4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 5. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto;
- 6. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- 7. delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni, oltre al regolamento interno di lavoro così come previsto dall'art. 6 della legge 142/2001, e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori;

- 8. approva i programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale con il relativo bilancio di previsione;
- 9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci se nominati;
- 10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio d'esercizio e la destinazione del risultato di esercizio, ai sensi degli artt. 31 e 32 del presente Statuto.

Art. 36 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente Statuto, nonché sulla nomina, la sostituzione e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 37 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino un numero di voti pari alla metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di voti rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci pari alla metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di voti rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

Sono fatte salve in ogni caso le diverse maggioranze richieste da disposizioni di legge inderogabili.

Art. 38 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta dei Presidente, provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge. Le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dal Notaio, in caso di assemblea straordinaria. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 39 - Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto, all'assemblea speciale di ciascuna categoria e al rappresentante comune si applica l'art. 2541 del codice civile.

Organo amministrativo

Art. 40 - Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 o più membri, eletti dall'assemblea dei soci, anche tra non soci. Il numero dei componenti è stabilito dall'assemblea prima di procedere alla nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori scelti tra i soci finanziatori non possono essere più di un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
- Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Si applicano in quanto compatibili e laddove non espressamente derogato, gli articoli da 2380 bis a 2396 del codice civile.

L'assemblea dei soci può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Art. 41 - Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente; può nominare un segretario, anche al di fuori del Consiglio.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali, lettera, telefax o e-mail da spedirsi o recapitarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e la maggioranza dei sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione: ovvero telefono o videoconferenza. In tal caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia effettivamente possibile al presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documen-

tazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Il voto non può essere dato per delega né per corrispondenza.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad astenersi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori.

Art. 42 - Cessazione e sostituzione

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 43 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa senza eccezioni di sorta, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, comma 2, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve, nella relazione previ-

sta dall'art. 2428 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 44 - Attribuzione di deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente, e/o ad uno o più dei suoi componenti, anche riuniti in un comitato esecutivo, e/o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, nonché attribuzioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Cooperativa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per loro dimensioni e caratteristiche.

Art. 45 - Rappresentanza

La rappresentanza sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vicepresidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negozia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Collegio Sindacale

Art. 46 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche tra non soci, dall'assemblea dei soci, la quale nominerà anche il presidente del Collegio stesso.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei

presenti.

Si applicano, in quanto compatibili e laddove non espressamente derogato, gli articoli da 2397 bis a 2409 del Codice civile.

Art. 47 - Attribuzioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve, nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 48 - Intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo laddove nominato.

I sindaci che senza giustificato motivo non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

Organo di controllo contabile

Art. 49 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto, è esercitata da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 50 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 51, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da amministratori, liquidatori o

sindaci, o nei loro confronti.

La presente clausola si estende a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla presente clausola.

Art. 51 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all' art. 10 e seguenti del codice di procedura civile. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia nel cui ambito ha sede la Cooperativa. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. 5/2003, le parti possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine e per non più di una sola volta ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi devono, in ogni caso, fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono a carico della parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 52 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 53 - Liquidatori

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 54 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel sequente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente Statuto e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art 55 - Requisiti mutualistici

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota di utili annuali ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile la Cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- dovrà devolvere il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato rivalutato a norma del presente Statuto e dei dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 56 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, nonché i rapporti di lavoro interni alla Cooperativa, l'organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Nei medesimi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 57 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente "la disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 del codice civile, valgono, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Art. 58 - Adesione ad associazioni ed enti

La Cooperativa può aderire, su delibera dell'organo amministrativo, ad associazioni o enti di categoria e/o organismi, enti e società nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali, ovvero il cui oggetto sociale non sia in contrasto con lo scopo e l'oggetto sociale della Cooperativa.";

- 2) di conferire mandato all'organo amministrativo per l'attuazione della prospettata delibera, con i più ampi poteri;
- 3) di conferire al Presidente dell'Assemblea tutti i poteri necessari per apportare alle presenti delibere tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione anche nell'albo delle società cooperative e di eventuale omologazione nonchè per esperire gli eventuali gravami, nonchè per compiere ogni altra operazione necessaria a dare completa esecuzione a quanto sopra deliberato.".

Posto in votazione per alzata di mano, verificati i voti da parte degli scrutatori all'uopo nominati, il predetto testo di delibera ottiene numero 47 (quarantasette) voti favorevoli, numero 0 (zero) voti contrari e numero 0 (zero) astenuti, il tutto come più analiticamente specificato, con identificazione dei soci favorevoli, dei soci astenuti e dei soci dissenzienti, nell'elenco redatto a cura del Presidente stesso, che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Verificato il raggiungimento del quorum deliberativo prescritto dalla legge e dal vigente Statuto, il Presidente dichiara approvate le deliberazioni proposte.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamato il risultato della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18 (diciotto) e minuti 49 (quarantanove).

Il Presidente:

- ai sensi del combinato degli articoli 2545 novies e 2436, ultimo comma, c. c., dichiara che il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata contenente le modifiche in questa sede deliberate da depositare in tal forma presso il competente Registro delle Imprese è quello ri-

sultante dalla delibera n. 1) che precede;

- dà atto:
- * ai sensi del combinato degli articoli 2545 novies e 2436, ultimo comma, c. c., che le modifiche in questa sede deliberate produrranno effetti solamente dal momento in cui le deliberazioni medesime verranno iscritte nel competente Registro delle Imprese;
- * che l'indirizzo della sede della società è rimasto invariato ed è il sequente:
- Asola (MN) alla Via Località Sorbara n. 105/A/B (centocinque/B);
- delega me Notaio ad espletare i relativi adempimenti per via telematica.

La comparente mi dispensa espressamente dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Le imposte e le spese di quest'atto e conseguenti sono a carico della Società che le assume.

Si indica l'ora di sottoscrizione del presente atto come segue:

- ore 18 (diciotto) e minuti 49 (quarantanove).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia come per legge e parte a mano da me Notaio e da me letto alla comparente la quale a mia domanda lo dichiara del tutto conforme alla sua volontà e lo approva. Consta di dieci fogli e di circa trentasette pagine scritte con quella a seguire e viene sottoscritto dalla comparente e da me Notaio nei modi di legge.

F.to Francesca Bonani Alessandro Petrina